



Invito a presentare proposte riguardanti progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di trasporto

Invito a presentare proposte TEN-Trasporti 2004-1

Il titolo XV del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che la Comunità europea concorra alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee, in particolare nel settore dei trasporti. In questo contesto, la Commissione pubblica un invito a presentare proposte per attuare progetti di interesse comune relativi alle reti transeuropee di trasporto (TEN-T).

Il bilancio indicativo disponibile per il presente invito ammonta a 50 milioni di euro per il 2004 sulla parte annuale del bilancio TEN-T.

1. OBIETTIVI

La Comunità favorisce lo sviluppo di reti in uno spazio senza frontiere interne, assicurando la mobilità sostenibile delle persone e delle merci, nelle migliori condizioni possibili dal punto di vista sociale e della sicurezza, contribuendo allo stesso tempo a realizzare gli obiettivi comunitari, in particolare in materia di ambiente e concorrenza, e a rafforzare la competitività, la coesione economica e sociale mediante le seguenti azioni:

- a) istituire e sviluppare collegamenti, raccordi fondamentali e interconnessioni per eliminare le strozzature, completare i tronconi mancanti e terminare i grandi assi;
- b) costruire e sviluppare infrastrutture per l'accesso alla rete che permettano di collegare le regioni insulari, isolate e periferiche alle regioni centrali della Comunità;
- c) combinare e integrare in modo ottimale diversi modi di trasporto;
- d) integrare la dimensione ambientale nella realizzazione e nello sviluppo della rete;
- e) realizzare progressivamente l'interoperabilità degli elementi della rete;
- f) ottimizzare le capacità e l'efficacia delle infrastrutture esistenti;
- g) realizzare e gestire nodi di interconnessione e piattaforme intermodali;
- h) migliorare la sicurezza tecnica e l'affidabilità della rete;
- i) sviluppare e attuare sistemi di gestione e controllo del traffico sulla rete e dell'informazione degli utenti per ottimizzare l'uso delle infrastrutture;

- j) eseguire studi che contribuiscano a concepire e realizzare con maggiore efficacia la rete transeuropea di trasporto.

La Commissione intende, tra l'altro, concentrare l'attenzione su una serie di progetti considerati fondamentali per assicurare un livello elevato di sicurezza tecnica e delle persone sulla rete transeuropea di trasporto. La Commissione accoglie con favore i progetti finalizzati ad applicare gli orientamenti derivanti dalla nuova normativa comunitaria, in particolare i progetti preparatori agli adeguamenti strutturali e operativi del controllo aereo e che favoriscono l'interoperabilità delle reti e l'intermodalità.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996 (modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE del 22 maggio 2001) sugli orientamenti comunitari per la rete europea di trasporto, in appresso definiti "orientamenti", individua una serie di progetti di interesse comune che rispondono agli obiettivi summenzionati.

Nell'ambito del presente invito a presentare proposte, le proposte costituiscono una domanda di contributo finanziario ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/1995 del Consiglio (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1). Tali proposte devono obbligatoriamente riguardare uno o più progetti di interesse comune rientranti nel quadro degli orientamenti e devono ottenere l'accordo dello o degli Stati membri interessati.

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2236/1995 del Consiglio (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1), indica i soggetti che possono chiedere un contributo finanziario, di seguito denominati "i proponenti".

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Se il beneficiario è un soggetto privato, la Commissione invita i proponenti a consultare gli articoli da 93 a 96 e l'articolo 114 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, entrato in vigore il 1° gennaio 2003, nonché l'articolo 133 sulle modalità di esecuzione del regolamento in questione.

In tal caso i proponenti devono attestare, per iscritto, che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario.

4. CRITERI DI SELEZIONE

I proponenti devono disporre:

- di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per assicurare il proseguimento delle loro attività durante il periodo di realizzazione dell'azione e per partecipare al finanziamento della stessa;
- delle competenze e delle qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'azione.

4.1. Capacità finanziaria dei proponenti

Il proponente deve dimostrare la sua esistenza giuridica.

Il proponente deve disporre della capacità finanziaria richiesta per condurre a termine l'azione proposta e presentare i conti annuali relativi all'ultimo esercizio o,

se si tratta di un soggetto di diritto pubblico, il bilancio annuale; tali documenti devono essere allegati alla domanda di contributo unitamente all'attestazione di cui all'articolo 173 del regolamento n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento n. 1605/2002.

4.2. Capacità tecnica dei proponenti

Il proponente deve disporre della competenza tecnica e operativa richiesta per condurre a termine il progetto da finanziare e deve fornire i documenti necessari che attestino tali competenze (prove dell'esperienza acquisita dal proponente nella realizzazione di azioni dello stesso tipo).

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I criteri di aggiudicazione permettono di valutare la qualità delle proposte presentate. Le azioni beneficiano di un contributo finanziario in funzione del contributo che apportano alla realizzazione degli obiettivi fissati.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2236/1995 del Consiglio (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1), le azioni sono valutate in base ai seguenti punti:

- rilevanza per la politica comune dei trasporti;
- contributo allo sviluppo sostenibile;
- valore aggiunto del finanziamento comunitario.

Inoltre, per la concessione del contributo comunitario, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- la maturità dei progetti;
- l'effetto di incentivo che l'intervento comunitario avrà sui finanziamenti pubblici e privati;
- la solidità della configurazione finanziaria dei progetti;
- gli effetti socioeconomici, diretti o indiretti, in particolare sull'occupazione, la competitività e la crescita¹;
- l'impatto sull'ambiente e sull'interoperabilità, tenuto conto della normativa comunitaria in vigore.

5.1. Modalità del finanziamento comunitario

Le proposte accolte saranno finanziate conformemente al regolamento (CE) n. 2236/1995 (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato dal regolamento (CE)

¹ Consultare in particolare la comunicazione della Commissione «Un'iniziativa europea per la crescita - Investire nelle reti e nella conoscenza per la crescita e l'occupazione - Relazione finale al Consiglio europeo», documento COM (2003) 690 dell'11.11.2003.

n. 1655/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1), che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.

Il contributo comunitario può essere corrisposto secondo una o più delle seguenti forme:

- cofinanziamento di studi. In generale, la partecipazione della Comunità non può superare il 50% del costo totale di uno studio;
- abbuoni di interesse ai prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti o altri istituti finanziari pubblici o privati. In generale, la durata dell'abbuono non deve superare cinque anni;
- contributo ai premi di garanzie di prestito del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari;
- sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati;
- partecipazione al capitale di rischio per fondi di investimento o dispositivi finanziari simili.

In generale il finanziamento comunitario è concesso solo se la realizzazione di un progetto incontra ostacoli di natura finanziaria. Indipendentemente dalla forma di intervento prescelta, l'importo complessivo del cofinanziamento comunitario a norma del regolamento citato non può superare il 10% dell'importo complessivo degli investimenti.

5.2. Modalità e termini per la presentazione delle proposte

Le organizzazioni o i promotori di progetti che rispondono alle condizioni fissate per il presente invito sono invitati a presentare le loro proposte:

- tramite lo Stato membro interessato;
- direttamente alla Commissione. Tuttavia, per essere prese in considerazione, le domande devono essere approvate dalle autorità nazionali competenti in materia.

Per armonizzare la presentazione delle domande e facilitarne la valutazione, deve essere usato il modulo allegato.

In generale, sarebbe opportuno che le azioni proposte fossero di un importo considerevole, visto che il sostegno finanziario comunitario non può essere inferiore a 1 000 000 di euro per azione approvata e, inoltre, la durata non dovrebbe superare un periodo di tre anni.

I moduli per le domande di assegnazione di un contributo finanziario comunitario per i progetti di cui al punto 1 sono disponibili presso la DG TREN, B3. I moduli, debitamente compilati e controfirmati, devono essere inviati per fax o posta elettronica all'attenzione del signor Scala, DG TREN B (antonio.scala@cec.eu.int),

fax: + 32 2 29 56 504) entro il 23.4.2004. L'ammissibilità dei costi prende avvio dalla data di presentazione delle candidature².

Le proposte possono anche essere:

- (a) **inviare tramite lettera raccomandata entro il termine di presentazione della domanda** (fa fede il timbro postale) all'indirizzo seguente:

Commissione europea

Direzione generale dell'Energia e dei trasporti

Sig. Antonio Scala

DM 28, 0/91 Posta/archivi

B-1049 Bruxelles

- (b) **depositate presso il servizio postale centrale della Commissione europea** (direttamente o tramite un mandatario autorizzato dal proponente, compresi i corrieri privati), all'indirizzo seguente:

Commissione europea

Sig. Antonio Scala (Ufficio DM24 - 8/112)

Posta centrale

Rue de Genève 1

B-1140 Bruxelles

al più tardi alle ore 16.00 (ora di Bruxelles) del giorno in cui scade il **termine di presentazione delle domande**. In questo caso, per attestare l'avvenuto deposito della proposta viene rilasciata una ricevuta recante la data e la firma del funzionario del suddetto servizio al quale sono stati consegnati i documenti.

Le domande pervenute alla Commissione dopo il termine indicato non saranno prese in considerazione.

Non è consentito il deposito della documentazione presso la direzione generale dell'Energia e dei trasporti (né direttamente né tramite qualsiasi mandatario autorizzato dal proponente, compresi i corrieri privati).

Informazioni supplementari possono essere ottenute presso i servizi della Commissione, come indicato nel modulo di domanda.

² Per costi ammissibili si intende l'insieme delle spese relative ad attività fisiche (studi – lavori) eseguite dalla data di ammissibilità.

La decisione di assegnare un contributo finanziario sarà oggetto di una notifica agli Stati membri e ai beneficiari che la Commissione designa. Questi ultimi saranno informati sulle modalità e sulle condizioni precise di attuazione.

Per favorire la trasparenza e fornire informazioni il più complete possibile alle organizzazioni interessate, si allegano i seguenti documenti:

- decisione (CE) n. 1692/96 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per la rete europea di trasporto, modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE;
- regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999.

Allegati

- (1) Modulo di domanda.
- (2) Decisione (CE) n. 1692/96 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per la rete europea di trasporto.
- (3) Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna ed ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III.
- (4) Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.
- (5) Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.
- (6) Comunicazione della Commissione «Un'iniziativa europea per la crescita - Investire nelle reti e nella conoscenza per la crescita e l'occupazione - Relazione finale al Consiglio europeo», COM (2003) 690 dell'11.11.2003.